



STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD"
Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI VITTORIA
Provincia di Ragusa

C.U.C - PROVVEDITORATO
Centrale Unica di Committenza
Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio dell'ARO del Comune di Vittoria. - Durata anni sette.

C.I.G. 7847254ED8 - C.U.P. D59E19000150004

AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA E DIFFERIMENTO SCADENZA
TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE

Si comunica che la normativa di gara, già pubblicata in data 22/05/2019 viene modificata come di seguito, giusta determinazione del dirigente n. 1450 del 05/07/2019

- 1) La tabella dei criteri di valutazione riportata a pag. 45 del disciplinare di gara punto 18.1 viene sostituita dalla seguente:

N	Criteri	Punteggio	Sub-criterio	Punteggio parziale	Punteggio massimo
1	Per organizzazione del progetto tecnico offerto e rispondenza alle specifiche del Capitolato d'Oneri e relativi allegati, coerenza ed aderenza agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale	Fino a 5 punti			5
2	Per organizzazione dei percorsi ottimali di raccolta e relativa tempistica e copertura complessiva del servizio.	Fino a 5 punti			5

3	Per proposte migliorative aggiuntive rispetto alle prescrizioni minime previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, si intenderanno quelle interessate dalle proposte di miglioramento, il livello di miglioramento dei servizi ed il livello di dettaglio del progetto di miglioramento. Le proposte migliorative devono essere esclusivamente attinenti al servizio oggetto del presente appalto.	Fino a 20 punti	3.1 - Per incremento dell'obiettivo di qualità e quantità di raccolta differenziata rispetto al minimo previsto	Fino a 5 punti	20
			3.2 - Per incremento delle frequenze e zone di spazzamento manuale e meccanizzato rispetto a quelle di capitolato	Fino a 6 punti	
			3.3 - Per migliorie e/o incremento delle forniture di attrezzature, e mezzi per lo svolgimento dei servizi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati	Fino a 6 punti	
			3.4 - Per incrementi sui servizi accessori minimi previsti (es: Pulizia caditoie, decespugliamento, etc.)	Fino a 3 punti	
4	Per l'impiego di veicoli con alimentazione elettrica, ibrida o a metano o a GPL. In particolare, saranno attribuiti cinque punti ai progetti che prevedranno che almeno il 50% del totale dei veicoli abbiano alimentazione elettrica o a metano o a GPL o ibrida	5 punti			5
5	Progetto di campagne di educazione permanente e di informazione agli utenti sulle corrette modalità ad effettuare una raccolta differenziata di qualità (es. infopoint stabili nei territori di Vittoria e Scoglitti, sistemi telematici	Fino a 4 punti			4
6	Per attività di contrasto alle discariche abusive e controllo del territorio, con l'impiego delle nuove tecnologie: droni, videocamere, sistemi informatici.	Fino a 11 punti			11

7	Per estensione dell'orario di apertura dei centri di raccolta comunali oltre che nell'orario minimo definito anche il sabato per l'intera giornata e la domenica per almeno mezza giornata.	Fino a 4 punti			4
8	Compostiere domestiche e di comunità	Fino a 10 punti	8.1 - Progettazione, esecuzione e diffusione del progetto "compostaggio domestico"	Fino a 5 punti	10
			8.2 - Progettazione, esecuzione e diffusione del progetto "compostaggio di comunità"	Fino a 5 punti	
9	Ulteriori varianti migliorative	Fino a 6 punti			6
TOTALE					70

Criteri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 – attribuzione punteggio con metodo discrezionale / qualitativo;

Criteri 4 – attribuzione punteggio con metodo tabellare;

“le valutazioni qualitative devono fare riferimento alle condizioni di esercizio e ai livelli minimi di espletamento riportate nel piano d'intervento approvato dall'Assessorato Regionale Acqua e Rifiuti (provvedimento 16/04/2019 prot. 16934) e negli atti tecnici allegati”

2) Al paragrafo 18.4 la clausola afferente la riparametrazione:

La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

Viene così modificato:

La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa.

3) La clausola contenuta a pag 51 punto 21 del Disciplinare di Gara

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Viene modificata come di seguito:

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

4) Nel bando di gara, a pag. 13 punto 23, viene riportato:

Il termine per l'impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del *Decreto Legislativo n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii.*. Organo competente per procedure di ricorso: TAR di Catania.

Viene modificato come di seguito:

Il termine per l'impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del *Decreto Legislativo n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii.*. Organo competente per procedure di ricorso: TAR di Catania. Lo stesso foro risulterà competente anche per le altre fasi della gara.

Con riferimento ai reclami pervenuti si riporta quanto segue:

Quesito 1

1) In riferimento all'art. 7.3 del disciplinare di gara - **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE** lett f): Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nel periodo 2016-2017-2018:

- con buon esito e senza contestazioni almeno uno o più contratti di appalto di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di Igiene Urbana per conto di Committenti di tipo pubblico in un comune o in un comprensorio aventi un bacino d'utenza o una popolazione amministrata complessivamente **non inferiore a 65.000** abitanti residenti e di durata di almeno 365 giorni continuativi;

- con buon esito e senza contestazioni almeno uno o più contratti di appalto di servizi di raccolta differenziata per conto di Committenti di tipo pubblico in un comune o in un comprensorio aventi un bacino d'utenza o una popolazione amministrata complessivamente **non inferiore a 65.000** abitanti residenti, raggiungendo l'obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 40% per almeno 1 anno nel triennio di riferimento (2016-2017-2018).

L'impresa ravvisa la non corrispondenza tra il numero di abitanti, come risulta dai dati ISTAT al 31/12/2018 che è pari a 64.212 e il numero di abitanti riportati nel disciplinare di gara (**non inferiore a 65.000**).

Risposta:

Da un'attenta verifica è risultato che quanto evidenziato dall'impresa risulta corretto, e che per mero errore materiale nella stesura degli atti di gara è stato riportato 65.000 anziché 64.000. Non essendo la correzione del numero di abitanti escludente per le imprese ma incrementa la platea di concorrenti per il principio di favor participationes, il punto 7.3 è da intendersi corretto nel modo seguente:

all'art. 7.3 del disciplinare di gara - **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE** lett f): Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nel periodo 2016-2017-2018:

- con buon esito e senza contestazioni almeno uno o più contratti di appalto di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di Igiene Urbana per conto di Committenti di tipo pubblico in un comune o in un comprensorio aventi un bacino d'utenza o una popolazione amministrata complessivamente **non inferiore a 64.000** abitanti residenti e di durata di almeno 365 giorni continuativi;
- con buon esito e senza contestazioni almeno uno o più contratti di appalto di servizi di raccolta differenziata per conto di Committenti di tipo pubblico in un comune o in un comprensorio aventi un bacino d'utenza o una popolazione amministrata complessivamente **non inferiore a 64.000** abitanti residenti, raggiungendo l'obiettivo di una resa della raccolta differenziata non inferiore al 40% per almeno 1 anno nel triennio di riferimento (2016-2017-2018).

2) - Iscrizione al Registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della L. 25.1.1994, n. 82 e del D.M. 7.7.1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione «C», di cui all'art. 3 del citato decreto, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, per l'attività di derattizzazione e sanificazione;

Si chiede se è possibile ricorrere all'avvalimento della fascia di classificazione per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, per l'attività di derattizzazione e sanificazione.

Risposta:

Premesso che il bando tipo n. 2 dell'ANAC, recita "Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]", è possibile ricorrere all'avvalimento per la sola fascia di classificazione, secondo le modalità e con i contenuti contrattuali di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando l'obbligo di iscrizione **all'Albo di cui al D.M. n. 274 del 07/07/1997.**

3) All'art. 7.1 lett.c) del disciplinare di gara "Requisiti di idoneità" viene richiesto: Iscrizione presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ex art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, almeno per le seguenti categorie e relative classi:

- Categoria 1, **classe C** (incluso attività di spazzamento meccanizzato e gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani);
- Categoria 4 **classe F**

poiché, soprattutto nel periodo estivo, il flusso turistico incrementa notevolmente la popolazione complessiva nel territorio comunale ed il conseguente quantitativo di rifiuto, in detto periodo, proveniente da fiere, eventi vari, supermercati, ospedali, grosse utenze etc., sembrerebbe più idoneo prevedere almeno la "**Classe B**" con riferimento alla Cat. 1 sopra indicata;

stesso discorso dicasi per la quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi previsti dalla Cat. 4 Classe F da Voi richiesta,

sembrerebbe più idoneo prevedere almeno la “**Classe D**” con riferimento alla Cat. 4 sopra indicata.

Risposta: A parere di questa S.A. le classi e categorie richiesta negli atti di gara risultano congrue e non necessitano di modifiche.

4) Con riferimento all'art. 7.2 lett. d) ed e) del disciplinare di gara viene richiesto ai concorrenti di possedere:

d) un fatturato globale medio conseguito negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) non inferiore ad €11.321.113,60 iva esclusa;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,

per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

e) un fatturato specifico medio realizzato nel settore di attività oggetto dell'appalto negli esercizi relativi agli anni 2015-2016-2017 non inferiore ad € 7.547.409,04 iva esclusa.

Si chiede di confermare, con riferimento ai sopra citati punti di cui alle lett. d) ed e) la possibilità di far valere anche il triennio 2016-2017-2018 poichè i bilanci per l'anno 2018 potranno essere approvati entro la data del 29.06.2019 quindi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Risposta: Nella stesura degli atti di gara è stato preso in riferimento il triennio 2015-2016-2017 in quanto non era possibile conoscere la data di svolgimento della gara (se prima o dopo la presentazione dei bilanci per l'anno 2018), ma considerato che la scadenza di presentazione delle offerte e la data di svolgimento della gara sono fissate dopo la data del 29.06.2019, le imprese, qualora ne fossero in possesso, potranno far valere i bilanci del triennio 2016-2017-2018.

Quesito 2

In relazione alla procedura in oggetto rileviamo che la richiesta del possesso delle categorie 10 A Classe E 10 B Classe E appare eccessiva e sproporzionata rispetto ai servizi indicati nel Capitolato D'oneri.

In primo luogo evidenziamo che tra i servizi richiesti vi è l'attività di : bonifica delle discariche abusive dislocate nel territorio comunale, comprensiva della raccolta dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, del loro conferimento ai centri raccolta comunali e del loro smaltimento e/o trattamento finale nei centri di destinazione finale, ivi compresa la presenza di lastre e manufatti in cemento-amianto (vedasi pagina 7 punto 14 del Capitolato).

Per tale attività è necessaria e sufficiente l'iscrizione alla categoria 10 A.

sesso della categoria 10 B (bonifica amianto friabile).

In secondo luogo rileviamo che il disciplinare prevede che, in caso di Ati tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento devono essere tutte in possesso delle predette categorie.

Nell'ambito delle gare pubbliche, costituiscono principi generali quello della massima partecipazione e della concorrenza mentre le richieste, contenute nel disciplinare, restringono notevolmente la platea dei concorrenti.

Le Stazioni appaltanti devono cercare di favorire e non restringere la platea dei partecipanti; nei bandi le clausole più restrittive devono essere opportune e giustificate e deve essere sempre garantita la massima partecipazione possibile.

Siamo a pertanto a richiedere a codesta rispettabile stazione appaltante di rettificare il disciplinare di gara e di eliminare la richiesta del possesso della categoria 10 B al fine di garantire al massima partecipazione dei concorrenti.

Facciamo seguito al chiarimento precedentemente inviato per rilevare la discordanza tra quanto indicato nell'allegato II Schede dei servizi e il punto 7.1 lett. c del Disciplinare di Gara.

L'all. II Schede dei Servizi all'art. 9 riguardante la rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro rifiuto abbandonato sul suolo pubblico, ricomprende tipologie riconducibili all'art. 184 c.5 del D. Lgs. 152/06, ossia rifiuti pericolosi "non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto [...]". In tale tipologia sono ricompresi i manufatti contenenti amianto e per la cui trattazione è necessario possedere la cat. 10 dell'Albo Gestori Ambientali. L'articolo prosegue affermando che per tale tipologia è ammessa la possibilità di rivolgersi a ditte specializzate in possesso dei requisiti, qualora l'impresa partecipante non sia in possesso delle "adequate iscrizioni all'ALBO GESTORI AMBIENTALI", consentendo così anche agli aggiudicatari non in possesso della categoria 10 di eseguire il servizio.

Il Disciplinare sembra essere in netto contrasto con quanto previsto dal sopra citato articolo dell'All. 2 Schede dei servizi in quanto richiede tassativamente l'iscrizione alle categorie 10A e 10B (bonifica dei beni contenente amianto), pena l'esclusione.

Inoltre i servizi oggetto dell'art. 9 dell'All. II Schede dei Servizi, dall'analisi del quadro economico, risultano inferiori al 2% dell'appalto e quindi di conseguenza l'attività che rientra nelle cat 10A e 10B risulta essere una parte marginale e residuale rispetto all'oggetto principale dell'appalto; pertanto riteniamo la richiesta del possesso delle categorie 10 A Classe E 10 B Classe E eccessiva e sproporzionata rispetto ai servizi indicati nel Capitolato D'oneri. In ogni caso per le attività richieste riteniamo essere necessaria e sufficiente l'Iscrizione alla categoria 10 A.

Da ultimo nell'ambito delle gare pubbliche, costituiscono principi generali quello della massima partecipazione e della concorrenza mentre le richieste, contenute nel disciplinare, restringono notevolmente la platea dei concorrenti.

Le Stazioni appaltanti devono cercare di favorire e non restringere la platea dei partecipanti; nei bandi le clausole più restrittive devono essere opportune e giustificate e deve essere sempre garantita la massima partecipazione possibile.

Siamo a pertanto a richiedere a codesta rispettabile stazione appaltante di rettificare il disciplinare di gara e di eliminare la richiesta del possesso della categoria 10 B, o in subordine, consentire ai concorrenti di soddisfare tale richiesta tramite partecipazione in ATI - senza l'obbligo tassativo per tutti i partecipanti di possedere l'iscrizione alla categoria 10 - o subappalto delle attività che richiedono l'iscrizione alla categoria 10B.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, in particolare a quanto richiesto al Disciplinare di gara, paragrafo 7.1 REQUISITI DI IDONEITA' lettera c), si chiede conferma che, possa essere ammesso il ricorso al subappalto cd. "necessario" in riferimento al requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale Gestori ambientali Categoria 10A classe E e Categoria 10B classe E di cui sia privo il concorrente, prevedendo l'affidamento ad altra impresa, iscritta nell'Albo per le categorie richieste, esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara.

Risposta:

Visto quanto riportato all'art. 9 dell'allegato II al disciplinare e considerata l'entità dei servizi afferenti le categorie 10 A e 10 B inferiore all'1%, al fine di consentire la favor *participationis*, si ritiene che i servizi afferenti le medesime categorie siano subappaltabili al 100%. Il concorrente dovrà produrre specifica dichiarazione nella documentazione di gara.

Quesito 3

Con riferimento al modello Allegato 2) DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016 RESA SINGOLARMENTE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3, D. LGS. 50/2016 e ss.mm.ii si chiede:

-di poter depennare tutte le parti che non sono di pertinenza dichiarativa da parte dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 Del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e più precisamente che detti soggetti siano solo tenuti a dichiarare, come previsto dalla stessa norma sopracitata, l'art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. 1);

Si chiede di confermare la possibilità che il legale rappresentante possa dichiarare, per quanto di propria conoscenza e sotto la propria la propria responsabilità, le situazioni di cui all'art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. 1) per i soggetti previsti dall'art. 80 comma 3 compresi i soggetti cessati.

Risposta:

Si conferma che ad esclusione del legale rappresentante, che dovrà dichiarare ai fini dei requisiti morali il contenuto dell'art. 80 commi 1,2,4,5 e l'elenco dei soggetti di cui al comma 3, gli altri soggetti di cui al medesimo comma 3 sono tenuti esclusivamente

(personalmente o per quanto a conoscenza dal legale rappresentante) a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l).

NUOVO TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE ORE 13.00 DEL 7/08/2019
DATA CELEBRAZIONE GARA ORE 9.00 DEL 08/08/2019

Resta salvo e invariato quanto altro riportato e disposto nel bando di gara, disciplinare di gara ed allegati i cui schemi sono stati approvati con Determinazione del dirigente n. 969 del 08.05.2019.

L'Istruttore Amm.vo
Sig.ra Anna Leonardi

Arch. G. Eterno
Responsabile di P.O.
con delega di funzioni dirigenziali
(D.D. 1145 del 27.05.2019)

IL RUP
(Arch. Roberto Cosentino)